

(N. 1255)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo

ONOREVOLI SENATORI. — I dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato beneficiano attualmente del sistema previdenziale costituito dalla iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale previdenza sociale. Senonchè, con la legge 28 luglio 1961, n. 831, che contiene provvidenze per il personale della scuola, è stato riconosciuto agli insegnanti incaricati, forniti di diploma di abilitazione all'insegnamento, nonchè ai loro familiari in caso di morte, il diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato e gli insegnanti di ruolo. Inoltre, le suddette norme di quiescenza e di previdenza sono state estese anche agli assistenti non di ruolo delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, agli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica ed ai pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza.

In relazione a tali disposizioni, appare *equo* riesaminare il trattamento previdenziale del personale civile non di ruolo e stabilire in materia una disciplina di carattere generale.

A tal fine con il presente disegno di legge si prevede (articolo 1) che ai dipendenti civili non di ruolo si applicano tutte le disposizioni sul trattamento di quiescenza e di previdenza del personale di ruolo. Analoga estensione viene stabilita anche per quanto riguarda l'*equo* indennizzo per la perdita dell'integrità fisica, dipendente da causa di servizio. Assicurato, in tal modo, al personale non di ruolo un compiuto sistema previdenziale, appare evidente l'esigenza di esonerare le pubbliche Amministrazioni dall'obbligo di provvedere, nei riguardi di detto personale, alla iscrizione alle assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o a fondi sostitutivi di dette assicurazioni. Con l'entrata in vigore della legge cesserà, per detto

personale, l'iscrizione anche all'assicurazione contro la tubercolosi; è da tenere presente, però, che l'iscrizione del personale statale a detta assicurazione dovrà essere esaminata con criteri di generalità. Resta ferma l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e la ragione di tale eccezione è del tutto evidente, ove si consideri che al personale in questione non è assicurata la stabilità del posto di lavoro.

È esplicitamente stabilito, poi, che ai dipendenti civili non di ruolo, si applica la norma contenuta nella legge 2 aprile 1958, n. 322, secondo la quale in favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza, sostitutive dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, deve essere provveduto, qualora il rapporto di lavoro venga a cessare senza diritto a pensione, alla costituzione per il corrispondente periodo della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Nel disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento è sembrato opportuno consentire al personale in servizio di optare per il trattamento di quiescenza e di previdenza ora vigente. Detta facoltà potrà essere esercitata dagli interessati entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge e, in caso positivo, le Amministrazioni provvederanno d'ufficio a regolarizzare le singole posizioni assicurative (invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi, disoccupazione, Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani) senza alcuna soluzione di continuità nelle posizioni stesse e senza pagamento di interessi moratori.

Nel caso in cui il personale non si avvalga della facoltà di opzione, dalla data di entrata in vigore della legge esso sarà soggetto alle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per il personale di ruolo. Col primo e terzo comma dell'articolo 2 si dà facoltà sia agli impiegati non di ruolo che al personale insegnante non di ruolo di riscattare ai fini del trattamento di quiescenza il servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Si è voluto precisare esplicitamente, per evitare dubbi di interpretazione, che ta-

le riscatto è consentito agli impiegati non di ruolo relativamente al servizio prestato nella qualità di insegnante non di ruolo e viceversa.

I servizi prestati anteriormente alla data suddetta potranno essere riscattati ai fini del trattamento di quiescenza con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge n. 262 del 1948, cioè mediante il pagamento di un contributo di riscatto pari al 6 per cento dello stipendio spettante alla data della domanda. Di conseguenza le posizioni assicurative nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti saranno annullate e i contributi, versati per detta assicurazione all'Istituto nazionale previdenza sociale o ai fondi sostitutivi durante il periodo riscattato, saranno rimborsati dall'Istituto o dai fondi stessi allo Stato e agli interessati.

Ammissa l'iscrizione all'Ente nazionale previdenza assistenza dipendenti statali del personale in argomento dalla data di entrata in vigore della legge, non sarà più corrisposta (articolo 3) ai suddetti dipendenti l'indennità per cessazione dal servizio, prevista dalle disposizioni vigenti. Il diritto alla suddetta indennità è tuttavia conservato dal dipendente che, ai sensi dell'articolo 1, abbia optato per il mantenimento del trattamento previdenziale oggi vigente. È previsto un altro caso in cui il dipendente non di ruolo conserva il diritto alla indennità per cessazione dal servizio. È quello del personale (articolo 3, secondo comma), che, iscritto all'Ente nazionale previdenza assistenza dipendenti statali dalla data di entrata in vigore della legge, non riscatta i servizi precedentemente prestati ai fini della quiescenza. L'alternatività tra il riscatto dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e il diritto alla indennità per cessazione dal servizio si spiega tenendo presente che è una regola (decreto-legislativo 7 gennaio 1948, n. 262, articolo 9) oggi vigente per il personale di ruolo il quale, pur riscattando servizi non di ruolo, non ha diritto a computare tali servizi ai fini della indennità di buonuscita. Qualora detta disciplina sia modificata nel senso di ammettere il riscatto dei servizi non di ruolo anche ai fini

dell'indennità di buonuscita, ovviamente essa sarà estesa anche al personale non di ruolo. L'ammontare dell'indennità per cessazione dal servizio nel caso in questione sarà determinata, giusta le disposizioni vigenti, sulla base della sola retribuzione spettante prima della data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 chiarisce il limite della sfera di applicazione delle disposizioni sopraindicate. Non si è ravvisata l'opportunità di estendere le predette disposizioni anche al personale assunto temporaneamente per periodi inferiori ad un anno, in considerazione della precarietà del rapporto d'impiego, alla cessazione del quale gli interessati non acquisterebbero diritto al trattamento di quiescenza statale, che spetta dopo un anno intero di servizio (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263). Per detto personale continuano ad applicarsi le norme vigenti sulle assicurazioni sociali obbligatorie. Per ovvie considerazioni è stato escluso anche il personale assunto con contratto di diritto privato nonchè quello assunto con contratto locale dagli uffici italiani all'estero.

La legge 26 gennaio 1962, n. 16, che reca provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, stabilisce (articolo 4, comma primo) che ai professori incaricati esterni di insegnamento universitario, nonchè ai loro familiari in caso di morte, è riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dalle

norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Detta disciplina è integrata (articolo 5) con l'aggiunta di due commi all'articolo 4 della legge n. 16 del 1962 sopracitata.

Si consente così ai professori incaricati esterni d'insegnamento universitario di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza e con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, gli stessi servizi che possono essere riscattati dai professori universitari di ruolo. Si ammettono altresì al riscatto i servizi prestati in qualità di professore incaricato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica secondo le norme vigenti per i professori di ruolo nelle scuole ed istituti predetti.

Considerato che, secondo il citato articolo 4 della legge n. 16 del 1962, sono utili ai fini del trattamento di quiescenza i servizi prestati in qualità di incaricato esterno dal 1° novembre 1961, la stessa decorrenza è stata stabilita anche per i commi aggiunti con l'articolo 5 del presente disegno di legge.

Il nuovo sistema previdenziale stabilito per i dipendenti civili non di ruolo dello Stato costituisce senza dubbio un notevole miglioramento del trattamento economico di detto personale e, inoltre, apporterà un notevole contributo alla semplificazione dei servizi concernenti l'Amministrazione del personale. Il presente disegno di legge non comporta oneri di bilancio; consente, invece, economia nella spesa, costituita dal minore onere rispetto a quello attuale determinato dalla iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie del personale in argomento.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Agli impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale civile di ruolo, comprese quelle relative alle ritenute ed ai contributi, nonché le disposizioni sulla concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa per le Amministrazioni dello Stato l'obbligo della iscrizione dei dipendenti, di cui al primo comma, alle assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale od a fondi sostitutivi delle assicurazioni medesime, salva l'iscrizione all'assicurazione per la disoccupazione involontaria.

Si applica l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322.

I predetti dipendenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in sostituzione dei trattamenti previsti dal primo comma, possono optare, entro un anno da tale data, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti od a fondi sostitutivi di essa. In tale caso permane per le Amministrazioni anche l'obbligo di provvedere alla continuazione della iscrizione del suddetto personale alle assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione nonché all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani; la regolarizzazione delle posizioni assicurative è eseguita senza oneri per interessi di mora.

**Art. 2.**

I dipendenti, di cui al primo comma dell'articolo 1, possono riscattare, soltanto ai fini del trattamento di quiescenza previsto

da detto comma, il servizio civile non di ruolo prestato presso le Amministrazioni indicate nel comma stesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché il servizio prestato nella qualità di insegnante non di ruolo secondo le norme contenute negli articoli 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e nell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, come risulta modificato dalla presente legge.

Per tale riscatto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il predetto riscatto non è ammesso per i periodi di servizio che hanno concorso a determinare il trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o di gestioni relative a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.

Ferma restando la disciplina contenuta negli articoli 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e nell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, come risulta modificato dalla presente legge, al personale insegnante non di ruolo indicato in detti articoli si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti.

### Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è dovuta ai dipendenti, di cui al precedente articolo 1, la indennità per cessazione dal servizio prevista dalle vigenti disposizioni, salvo il caso di opzione contemplato dallo stesso articolo 1.

Il diritto alla predetta indennità è conservato relativamente al servizio non di ruolo che non sia riscattato ai sensi del precedente articolo 2. In tale caso l'indennità stessa è computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultima retribuzione in godimento anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 4.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano nei confronti del

personale non di ruolo assunto temporaneamente per un periodo inferiore ad un anno nonchè del personale assunto con contratto di impiego privato e del personale a contratto locale assunto per le esigenze degli uffici italiani all'estero.

Art. 5.

Dopo il terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono aggiunti i seguenti:

« Agli effetti del predetto trattamento di quiescenza sono riscattabili altresì, con le stesse norme indicate nel precedente comma, i servizi ammessi a riscatto per i professori universitari di ruolo, salvo quanto previsto dal successivo comma ».

« I servizi prestati in qualità di professore incaricato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento, sono riscattabili con le norme vigenti in materia per i professori di ruolo delle scuole ed istituti predetti. Gli anni di servizio prestato con meno di 18 ore di insegnamento settimanale sono riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento ».

Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1° novembre 1961.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.